

Con riferimento all'insegnamento di religione presso la scuola pubblica:

L'insegnamento della religione cattolica è oggi normato dal DPR 20 agosto 2012, n. 175, posto il possesso dei requisiti canonici disciplinati dal Codice di Diritto Canonico (Can 804 e 805) in funzione del rilascio dell'**Idoneità** da parte dell'Ordinario Diocesano.

Sono annoverati fra i titoli accademici abitanti il **Baccalaureato e licenza in Teologia** nelle sue varie specializzazioni, **Laurea magistrale in Scienze Religiose** (*costruita come percorso specifico per l'accesso a questo insegnamento*).

In ogni caso, oltre ai titoli di studio previsti per l'affidamento di un incarico di insegnamento della religione cattolica, i documenti applicativi della Intesa CEI-MIUR D.P.R. 175/2012 chiedono che ciascun candidato abbia anche una specifica preparazione pedagogica e didattica.

Per questo sono stati indicati **i quattro Corsi cosiddetti "caratterizzanti"** (inclusi nel biennio di specializzazione in Scienze Religiose, ma non nel percorso di studi in Teologia, se non in via *extracurricolare*):

1. Teoria della scuola e legislazione scolastica;

2. Pedagogia e didattica;

3. Metodologia e didattica dell'IRC;

4. Tirocinio dell'IRC.

Pertanto è terminato il periodo di adeguamento della normativa indicata a partire dall'anno scolastico 2017-18, divenendo quindi obbligatorio il possesso dei titoli di qualificazione professionale, previsti dal DPR 175 del 20/08/2012.

Per orientarsi si veda

DM MIUR n.70 del 24.07.2020 - Intesa CEI-MIUR *Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159* (<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-70-del-24-luglio-2020> In allegato in calce al documento

<https://irc.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/29/2020/12/16/Intesa-MI-CEI.-14-12-2020-con-firme-e-protocolli.pdf>)

Lettera CEI Prot. n. 29/17/IRC del 11 luglio 2017 (<https://irc.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/29/2017/07/11/Lettera-di-presentazione-degli-Elenchi.pdf>). In allegato in calce al documento

la Lettera di Mons. Crociata ai Presidi e ai Decani delle Facoltà Teologiche (Prot. n.563/2012 del 20 luglio 2012) **In**

allegato in calce al documento

la Nota del MIUR a firma del Capo Dipartimento dott.ssa Lucrezia Stellacci (Prot. n.2989 del 6 novembre 2012) **In allegato**

in calce al documento

Per maggiori informazioni riguardo a chi insegnava nell'anno 2021-13, anno di entrata in vigore del DPR 175/2012 e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017. In ogni caso, a salvaguardia di chi insegnava nell'anno 2021-13, anno di entrata in vigore del DPR 175/2012 e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica poteva essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità (**comma 4.3.1**):

– nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un **diploma accademico di magistero in scienze religiose** rilasciato, **entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014**, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un **diploma di scienze religiose** rilasciato, **entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14**, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

Dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1 e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Infine sono stati fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

Occorre poi notare come il **diploma accademico di magistero in scienze religiose** rilasciato, **entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014**, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede non ha una equipollenza con una laurea civile statale, ma rappresenta solamente un titolo abilitante all'insegnamento della religione cattolica (peraltro in esaurimento a far data dal 2017/18).

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 563/2012

Roma, 20 luglio 2012

AI PRESIDI E AI DECANI DELLE:

Facoltà Teologiche
Facoltà di Scienze bibliche (o di Sacra Scrittura)
Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali
Facoltà di Liturgia
Facoltà di Diritto Canonico
Facoltà di Storia Ecclesiastica
Facoltà di Missiologia
Facoltà di Scienze dell'Educazione
(per la specializzazione in "Catechetica"
e in "Pastorale giovanile e Catechetica")

e p.c.

Ai Direttori degli ISSR
Ai Rettori dei Seminari Maggiori
Ai Direttori dei Centri Teologici
Aggregati/Incorporati/Affiliati
Ai Responsabili Regionali dell'Irc.

LORO SEDI

Reverendissimo Signore,

lo scorso 28 giugno 2012 è stata firmata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana l'Intesa concernente i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica. Detta Intesa aggiorna quella precedente sottoscritta il 14 dicembre 1985, pubblicata con DPR n. 751 del 16 dicembre 1985 e successivamente modificata il 13 giugno 1990, pubblicata con DPR n. 202 del 23 giugno 1990, in applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, così come previsto dal Protocollo addizionale in relazione all'art. 9 dell'Accordo. La nuova normativa risponde ad una duplice esigenza: da una parte, adeguare i profili di qualificazione e i titoli di studio dell'Insegnamento della religione cattolica (Irc) al nuovo ordinamento degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (curricolo di tre più due anni che si conclude con la Laurea magistrale, secondo l'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose emanata il 28 giugno 2008 dalla Congregazione per l'educazione cattolica); dall'altra, armonizzare il percorso formativo richiesto per l'Irc con quanto previsto in Italia per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.



La nuova Intesa del 28 giugno 2012 prevede, come la precedente, che la Conferenza Episcopale Italiana comunichi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano titoli di qualificazione professionale per detto insegnamento (cfr. punto 4.2.3). Dovendo procedere all'aggiornamento di tale elenco, considerato che la Facoltà da Lei presieduta è abilitata a rilasciare titoli accademici validi ai sensi dell'Intesa per la suddetta finalità (cfr. punto 4.2.1 e 4.2.2.), La invito ad assumere l'impegno di integrare, qualora non l'avesse già fatto, sotto forma di corsi complementari/opzionali, nei piani di studio del ciclo istituzionale e specialistico della Facoltà e delle strutture di formazione ad essa collegate (Centri Teologici, Seminari Maggiori, ISSR), alcune importanti discipline d'indirizzo dell'Irc: pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'Irc, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'Irc. Le ricordo che al riguardo sono ancora validi i suggerimenti proposti nella lettera dell'allora Presidente della CEI, Card. Ugo Poletti, del 27 maggio 1986 prot. n. 732/86, naturalmente con le dovute attenzioni alla innovata configurazione scolastica entro cui si colloca detto insegnamento.

Poiché abbiamo urgenza di trasmettere l'elenco di cui sopra al Ministero in tempo utile per l'anno scolastico 2012-2013, La prego di compilare il modulo allegato e di farlo pervenire a questa Segreteria Generale *entro il 15 settembre 2012*. A tal riguardo credo opportuno segnalare che *solo l'inserimento nel suddetto elenco dà diritto a rilasciare titoli validi ai fini dell'Irc nella scuola*.

Confidando in un sollecito riscontro, Le assicuro la disponibilità di questa Segreteria Generale, con i competenti Uffici/Servizi, per ogni opportuna collaborazione, mentre Le porgo il mio fraterno saluto.



✱ Mariano Crociata
Segretario Generale

CON ALLEGATI

*Modello di risposta alla lettera del 20 luglio 2012
da riportare su carta intestata della propria Istituzione Accademica*

Al Segretario Generale
della Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 Roma

Il sottoscritto _____

Titolo (es. Prof., Don, Mons.) / Nome / Cognome

Presidente della Facoltà

Decano della Facoltà

Denominazione ufficiale completa della Facoltà

Indirizzo sede dell'Istituzione Accademica

Mail di riferimento

Telefono

ASSICURA

che il piano di studi del ciclo istituzionale e specialistico della Facoltà e delle strutture di formazione ad essa collegate residenti in Italia (Centri Teologici, Seminari Maggiori, ISSR) prevederà in forma complementare/opzionale: pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'Irc, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'Irc; indicate dal Segretario Generale della CEI, con lettera del 20 luglio 2012, prot. N. 563/2012, come "importanti discipline d'indirizzo dell'Irc".

Copia dell'annuario aggiornato della Facoltà verrà inviata alla Segreteria Generale della Cei appena disponibile.

Allega, inoltre, per opportuna conoscenza il Piano di Studi dell'Anno Accademico 2012-2013 indicando la modalità di inserimento dei Corsi complementari/opzionali di cui sopra.

_____, _____

Luogo

Data

Firma Preside o Decano Facoltà

Timbro Istituzione Accademica





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici
E per l'Autonomia Scolastica
SEDE

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
SEDE

Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).

Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall'art. 9.2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determinazione di alcuni aspetti della materia. L'Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell'ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L'Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall'ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a modificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Le modifiche relative alla quarta parte hanno inteso adeguare la formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo conto anche delle novità intervenute nell'ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica.

I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l'anno scolastico 2017-18, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti o di regolarizzare comunque la propria posizione.

I titoli di studio previsti dall'Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell'art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica. A partire dal 1 settembre 2017 tutti gli altri insegnanti di religione cattolica potranno accedere all'insegnamento della religione cattolica solo con il possesso dei titoli contemplati dal DPR 175/12. Nella fase transitoria, dal 31 ottobre 2012 al 1 settembre 2017 rimangono validi per l'accesso all'insegnamento della religione cattolica, oltre ai titoli di qualificazione introdotti dal DPR 175/12, anche i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti entro le scadenze indicate dal medesimo DPR 175/12, come più avanti specificato.

Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni per l'attuazione della fase transitoria e in vista della messa a regime del settore.

Premesso che nulla è innovato nella natura dell'insegnamento della religione cattolica e nelle modalità della sua presenza nei curricoli dei diversi ordini e gradi di scuola, si ricorda che gli insegnanti di religione cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica, rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e da esso non revocata. Rimane altresì confermato che ciascun insegnante di religione cattolica è assunto in servizio, o sottoposto alle procedure di mobilità e utilizzazione, dall'autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Dal combinato disposto dei punti 4.2.1 e 4.2.2 del DPR 175/12 risulta che i nuovi profili di qualificazione professionale sono in gran parte identici per gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Le prime due tipologie di titoli di qualificazione erano già presenti nel regime previgente; la terza tipologia corrisponde al nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose e sostituisce alcuni titoli precedentemente previsti nello stesso ambito disciplinare ed oggi non più rilasciati, come il diploma accademico di magistero in scienze religiose e il diploma di scienze religiose. Scompare inoltre, rispetto al passato, la possibilità di accedere all'insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola se-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

condaria di secondo grado e del citato diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell'infanzia.

Solo nelle scuole dell'infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano (DPR 175/12, punto 4.2.2, lett. b).

A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell'elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica unito all'elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'insegnamento della religione cattolica.

Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).

3. Si richiama l'attenzione su alcune fattispecie che possono venirsi a creare.

In primo luogo, può porsi il caso di insegnanti di religione cattolica che conseguano il titolo di studio ecclesiastico di vecchio ordinamento (magistero in scienze religiose o diploma di scienze religiose, eventualmente abbinato ad una laurea civile), entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, come consentito dal DPR 175/12 al punto 4.3.1, lett. a.1), a.2), b.1). Per far valere la condizione prevista dai citati punti della nuova Intesa è necessario che dalla certificazione del titolo di studio si possa evincere inequivocabilmente il conseguimento del titolo in una sessione dell'anno accademico 2013-14 o antecedente. Fino alla data di regolare conseguimento del titolo richiesto l'insegnante sarà assunto con contratto di supplenza per la sola durata dell'esigenza di servizio; a partire dal conseguimento del titolo, se ne ricorrono le condizioni, la supplenza potrà essere trasformata in incarico annuale.

In secondo luogo, può presentarsi il caso di insegnanti di religione cattolica che siano già in possesso del nuovo titolo di laurea magistrale in scienze religiose, conseguito prima dell'entrata in vigore del DPR 175/12. Questi docenti possono essere assunti per incarico annuale in quanto il titolo è laurea di secondo livello valida per impartire l'insegnamento della religione cattolica. Al contrario, si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all'insegnamento della religione cattolica, né sostituisce il diploma di scienze religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di secondo grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa.

In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell'immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all'epoca richiesti, hanno inse-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

gnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017. In entrambi i casi, l'anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell'insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.

4. Particolare attenzione, nella scuola dell'infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l'insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall'inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.

Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

Si coglie infine l'occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.

Il Capo Dipartimento
Lucrezia STELLACO